



TRIBUNALE DI LAGONEGRO

(Prov. di Potenza)

prot.tribunale.lagonegro@giustiziacert.it

Tel. 09732333112

c.a.p. 85042

c.f. 83000770764

CODICE UNIVOCO IPA LA3893 (spese di funzionamento)
CODICE UNIVOCO IPA M5GB9Z (spese di giustizia)

Prot. 2173

del 22 maggio 2018

Oggetto: costituzione dell'Ufficio per il Processo . Decreto n.7
del 22 maggio 2018 .

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**Dipartimento Organizzazione Giudiziaria Personale
e dei Servizi**

Ufficio del Capodipartimento

prot.dog@giustiziacert.it

AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

ROMA

AL SIG. PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO

ROMA

AL CONSIGLIO GIUDIZIARIO C/O LA CORTE DI APPELLO

POTENZA

AI R.I.D. C/O LA CORTE DI APPELLO

POTENZA

ALLA COMMISSIONE FLUSSI C/O LA CORTE DI APPELLO

POTENZA

AI SIGG.MAGISTRATI ORDINARI E ONORARI

POTENZA

AL SIG. PRESIDENTE DEL COF

SEDE

ALLE CANCELLERIE ED AI TIROCINANTI

SEDE

SEDE

**Si trasmette l'unito decreto istitutivo dell'Ufficio per il
Processo presso questo Ufficio Giudiziario.**

IL PRESIDENTE F.F. DEL TRIBUNALE

Dott. Claudio G. Scorza



7/2018



TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO

COSTITUZIONE DELL'UFFICIO PER IL PROCESSO

Il Presidente di Sezione, facente funzioni di Presidente del Tribunale,

- visto l'art. 37, co. 5 e 11, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2011, n. 111;
- visto l'art. 16 *octies*, co. 2, del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012, n. 221;
- visto l'art. 73 del D.L. 21.6.2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.8.2013, n. 98;
- visto l'art. 50, comma 1 bis, del D.L. 24.6.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.8.2014, n. 114;
- visto l'art. 21 ter del D.L. 27.6.2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132;
- visto il decreto interministeriale 10.7.2015;
- visto il D.M. Giustizia, 1.10.2015, recante *"misure per l'attuazione dell'ufficio per il processo, a norma dell'art. 16 octies del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012, n. 221"* [pubblicato nella G.U. n. 255 del 2.11.2015];
- vista la delibera adottata dal C.S.M. nella seduta plenaria del 28.2.2018, recante: *"Prima risoluzione sulla nuova disciplina relativa alla magistratura onoraria"*;
- sentito il Dirigente Amministrativo;
- sentiti i magistrati professionali ed onorari nella riunione del 16.5.2018;
- ritenuta la necessità di procedere alla istituzione e regolamentazione dell'Ufficio per il processo nei settori civile/lavoro e penale, al fine di favorire la ragionevole durata del processo, l'innovazione dei modelli organizzativi ed un più efficiente impiego delle tecnologie della informazione e della comunicazione;

- rilevato che, allo stato, a fronte di una pianta organica composta da 1 presidente del Tribunale, 1 presidente di sezione, 16 giudici professionali, 10 giudici onorari, sono presenti 1 presidente di sezione, n. 12 giudici professionali e n. 7 g.o.t. [*già in servizio al 15.8.2017, data di entrata in vigore del D.lvo 116/2017*];
- rilevato che attualmente sono, altresì, presenti tre tirocinanti, ai sensi dell'art. 73 D.L. 69/2013;
- rilevato che sono anche presenti quattro tirocinanti, ai sensi degli artt. 50, co. 1 bis, D.L. 90/2014 e 21 ter D.L. 83/2015 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quattro tirocinanti sulla base della Convenzione stipulata con la Regione Basilicata;
- rilevato che la pianta organica del personale di Cancelleria è composta da n. 66 unità [*ivi compreso il Dirigente Amministrativo*], e che allo stato risultano scoperti n. 18 posti [*di cui 2 direttori; 5 funzionari giudiziari; 4 cancellieri; 1 operatore; 1 conducente; 5 ausiliari*];

DECRETA

la costituzione dell'Ufficio per il processo nei settori civile/lavoro e penale, del quale fanno parte i magistrati professionali ed onorari in servizio presso il Tribunale, nonché il personale amministrativo.

Fanno, altresì, parte del predetto ufficio i tirocinanti ex art. 37 D.L. 98/2011 ed ex art. 73 D.L. 69/2013, nonché i tirocinanti a supporto delle Cancellerie, come individuati ai sensi dell'art. 21 ter D.L. 83/2015, nonché quelli di cui alle Convenzioni ed accordi di collaborazione stipulati dal Tribunale con altri Enti.

L'ufficio per il processo si articolerà in due unità organizzative, come di seguito indicato:

- 1) Una unità organizzativa per la sezione civile/lavoro, della quale faranno parte:
 - a. i magistrati professionali assegnati alla predetta sezione;
 - b. cinque giudici onorari in servizio presso il Tribunale, come da previsione tabellare;
 - c. i tirocinanti, per il periodo in cui saranno assegnati alla suddetta sezione, che svolgeranno il tirocinio nelle materie oggetto di trattazione della sezione civile/lavoro;
 - d. il personale di cancelleria della sezione civile/lavoro.
- 2) Una unità organizzativa per il settore penale, così composto:
 - a. i magistrati professionali assegnati alla sezione penale;

- b. cinque giudici onorari in servizio presso il Tribunale, come da previsione tabellare;
 - c. i tirocinanti per il periodo in cui saranno assegnati alla sezione penale, che svolgeranno il tirocinio nelle materie oggetto di trattazione della sezione penale;
 - d. il personale di cancelleria addetto al settore dibattimento ed al settore gip/gup.
- I giudici onorari in servizio, o che assumeranno le funzioni, sono assegnati all'ufficio per il processo dell'area o sezione corrispondente alla loro assegnazione tabellare.
 - I tirocinanti ex art. 50, comma 1 bis, D.L. 90/2014 [*conv. dalla L. 114/2014, e successive modificazioni e/o integrazioni*], nonché i tirocinanti individuati sulla base delle convenzioni ed accordi stipulati dal Tribunale sono inseriti nell'ufficio per il processo con funzioni di supporto ai servizi di Cancelleria.
 - Coloro che svolgono i tirocini formativi a norma dell'art. 73 D.L. 69/2013 o la formazione professionale ex art. 37 D.L. 98/2011, sono inseriti nell'ufficio per il processo dell'area corrispondente al settore di svolgimento del tirocinio

A ciascun magistrato togato sarà di regola affiancato un g.o.t. ed un tirocinante ex art. 37 D.L. 98/2011 oppure ex art. 73 D.L. 69/2013 [*sempre che ve ne siano in numero sufficiente*], fermo restando che un g.o.t. può anche essere affiancato a più magistrati professionali e che, viceversa, ad un magistrato professionale può essere affiancato più di un got.

I tirocinanti che operano all'interno dell'Ufficio per il processo, a supporto delle Cancellerie, assegnati ai sensi dell'art. 21 ter D.L. 83/2015 convertito dalla L. n. 132/2015, ovvero sulla base delle convenzioni stipulate, sono diretti dai rispettivi *tutor* e comunque operano sotto la supervisione del Dirigente amministrativo o del Direttore Amministrativo designato, secondo le linee guida ministeriali.

All'interno dell'Ufficio per il processo viene costituito anche un **gruppo di lavoro statistico** [*composto dal presidente di sezione e da personale amministrativo, in ragione di quattro unità, una per ciascun settore, civile, lavoro, dibattimento e gip/gup, individuate nella dott.ssa Consolata Landi, nella sig.ra Battistina Rinaldi, nella dott.ssa Pasqualina Amabile e nella dott.ssa Carmela Rago, che hanno espresso la loro disponibilità*] che avrà il compito, tra l'altro, di monitorare costantemente i dati statistici e la loro esattezza, ferme restando le scadenze periodiche per la trasmissione dei dati statistici da parte delle Cancellerie civili e

penali, oltre che dei dati relativi agli eventuali ritardi nel deposito delle sentenze ed ordinanze per ciascun giudice togato od onorario.

L'ufficio per il processo dovrà perseguire i seguenti obiettivi:

- 1) dare concreta attuazione agli obiettivi prioritari individuati nel D.O.G. contenuto nella segnalazione di proposta tabellare;
- 2) attuare il programma di gestione ex art. 37 D.L. 98/2011, ed i piani di smaltimento dei processi civili e dei processi penali;
- 3) attuare tutte le eventuali Convenzioni, Protocolli d'intesa stipulati e da stipulare, necessari ai fini del migliore funzionamento dell'Ufficio per il processo e del Tribunale;
- 4) attuare ed implementare il processo civile telematico ed il processo penale telematico;
- 5) favorire la maggiore efficienza delle sezioni civile/lavoro e penale, con la riduzione dei tempi di definizione degli affari, l'accelerazione della definizione delle cause ultratriennali, e realizzare, possibilmente, la costituzione di un archivio di giurisprudenza delle sezioni.

Funzioni dei giudici onorari.

Il giudice onorario, secondo quanto previsto dall'art. 10, co. 10, del D.lvo 116/2017, coadiuverà il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata e, sotto la direzione ed il coordinamento del giudice professionale, provvederà all'espletamento, anche per i procedimenti nei quali il Tribunale giudica in composizione collegiale, di tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti. Il giudice onorario può assistere alla camera di consiglio.

Il giudice professionale, con riferimento a ciascun procedimento civile, ed al fine di assicurarne la ragionevole durata, potrà delegare al giudice onorario, inserito nell'ufficio per il processo, compiti ed attività, anche relativi a procedimenti di competenza del Tribunale in composizione collegiale, purché di non particolare complessità, ivi compresa l'assunzione dei testimoni, affidandogli, con preferenza, il compimento dei tentativi di conciliazione, i procedimenti speciali previsti dagli artt. 186 bis e 423, co. 1, c.p.c., nonché i provvedimenti di

liquidazione dei compensi degli ausiliari e i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive.

Ai sensi dell'art. 10, co. 12, D.lvo 13.7.2017, n. 116, al giudice onorario potrà essere, altresì, delegata la pronuncia di provvedimenti definitivi di seguito esplicitati:

- a) I provvedimenti che definiscono procedimenti di volontaria giurisdizione, in materie diverse dalla famiglia, inclusi gli affari di competenza del giudice tutelare;
- b) I provvedimenti che definiscono procedimenti in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria;
- c) I provvedimenti che definiscono procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi;
- d) I provvedimenti che definiscono cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000, nonché relative al pagamento di qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore;
- e) I provvedimenti che definiscono cause di risarcimento del danno prodotto da circolazione dei veicoli e dei natanti, purché il valore della controversia non superi euro 100.000;
- f) I provvedimenti di assegnazione di crediti che definiscono procedimenti di espropriazione presso terzi, purché il valore del credito pignorato non superi euro 50.000.

Potranno essere delegati ai giudici onorari anche i procedimenti A.T.P., ex art. 445 c.p.c., esclusa la fase successiva alla contestazione delle conclusioni del c.t.u..

La delega verrà esercitata dal magistrato togato al giudice onorario che lavorerà in affiancamento al medesimo, nell'ambito dei procedimenti facenti parte del ruolo del magistrato professionale.

La delega può essere disposta con le seguenti modalità:

➤ *fascicoli di contenzioso civile, lavoro, volontaria giurisdizione, esecuzioni e procedure concorsuali:*

- a) Per i fascicoli di nuova iscrizione sarà possibile fin dal momento della loro assegnazione al magistrato togato e potrà genericamente comprendere la fissazione della prima udienza e successiva trattazione e la definizione, oppure indicare specificamente le singole attività da compiersi;

- b) Per i fascicoli già pendenti sui ruoli dei magistrati togati, il provvedimento di delega dovrà specificamente indicare gli incombenti da svolgere, compresa, se del caso e se consentito dalla normativa, la decisione della causa.

Ai sensi dell'art. 13 del D.lvo 116/2017, il giudice onorario svolgerà le attività delegate attenendosi alle direttive concordate con il giudice professionale titolare del procedimento e, qualora ritenga di non poter provvedere in conformità alle direttive, riferisce al giudice professionale, il quale compie le attività già oggetto di delega.

In ogni caso, i giudici professionali esercitano la vigilanza sul giudice onorario in relazione ai procedimenti ove hanno esercitato la delega e, in presenza di giustificati motivi, disporranno la revoca della delega conferita, dandone comunicazione al Presidente del Tribunale o al Presidente di sezione.

➤ *fascicoli penali da citazione diretta a giudizio:*

La delega avverrà secondo il modello dell'affiancamento ai giudici togati che svolgono funzioni penali dibattimentali, secondo il modulo organizzativo previsto dall'art. 186 della Circolare del C.S.M. sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019, e tenendo conto delle disponibilità che verranno espresse, seguendo le modalità analiticamente specificate nella proposta tabellare formulata per il suddetto triennio.

Atteso l'esiguo attuale numero dei magistrati onorari e rilevato che, in ragione delle vacanze di posti in organico, per alcuni di essi dovrà essere prescelto il modulo organizzativo di cui all'art. 11 D.lvo 116/2017 [ovvero l'assegnazione di fascicoli con formazione di ruoli autonomi, ricorrendone i presupposti di legge], la facoltà di delega esercitabile dai magistrati è subordinata all'espressa autorizzazione del Presidente del Tribunale per gli affari del settore civile/lavoro e dal Presidente di sezione per gli affari penali, previa verifica che la delega non interferisca con gli altri affari di cui i giudici onorari sono onerati.

Ai giudici onorari potranno essere assegnati, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 11, co. 1 e 6, D.lvo 116/2017, affari civili e penali, con esclusione delle seguenti fattispecie:

1) Per il settore civile:

- a. i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito e del giudizio petitorio, nonché dei procedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal

secondo comma dell'art. 615 c.p.c., e dal secondo comma dell'art. 617 c.p.c, nei limiti della fase cautelare;

- b. I procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace;
- c. I procedimenti in materia di rapporti di lavoro ed assistenza obbligatorie;
- d. I procedimenti in materia societaria e fallimentare;
- e. I procedimenti in materia di famiglia.

2) Per il settore penale:

- a. I procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 c.p.p.;
- b. Le funzioni di gip/gup;
- c. I giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace;
- d. I procedimenti di cui all'art. 558 c.p.p. ed il conseguente giudizio.

Ai sensi degli artt. 12 e 13 D.lvo 116/2017, ove ricorrano i rispettivi presupposti, il giudice onorario potrà essere destinato, in presenza di specifiche esigenze di servizio, a comporre i collegi civili e penali del Tribunale, fatte salve le eccezioni previste dalla ridetta normativa.

Resta inteso che, a mente dell'art. 30 D.lvo 116/2017, sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, i g.o.t. già in servizio potranno essere destinati a comporre i collegi civili e penali del Tribunale, anche quando non sussistono le condizioni previste dall'art. 11, co. 1, del citato D.lvo, fermi i divieti previsti dalla medesima normativa.

L'individuazione del giudice onorario da destinare in supplenza è effettuata con i criteri stabiliti nelle vigenti disposizioni tabellari.

Resta ferma l'assegnazione dei procedimenti civili ai g.o.t. in servizio alla data di entrata in vigore del D.lvo 116/2017, avvenuta prima della predetta data e per i procedimenti nelle materie di cui all'art. 11, co. 6, lett. a) numero 3, qualora l'assegnazione sia avvenuta prima del 30.6.2017.

Funzioni dei tirocinanti

I tirocinanti ammessi allo stage di cui all'art. 73 D.L. 21.6.2013, n. 69, conv., con modificazioni, dalla L. 9.8.2013, n. 98 ed i laureati che svolgono la formazione professionale a norma dell'art. 37, co. 5, D.L. 6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2011, n. 111, provvederanno a coadiuvare il magistrato professionale cui sono stati assegnati nello studio dei fascicoli processuali, nell'espletamento delle ricerche giurisprudenziali funzionali allo studio delle questioni giuridiche da trattare, ed alla stesura

delle minute dei provvedimenti giurisdizionali, di relazioni e di bozze di atti, secondo le indicazioni del magistrato assegnatario.

Gli stessi espletano la loro attività in collaborazione diretta con il magistrato anche per compiti strettamente connessi all'attività di udienza e di preparazione della stessa.

Personale amministrativo

Il personale di cancelleria addetto all'ufficio per il processo, oltre a fungere da supporto per l'espletamento dell'attività dei magistrati professionali ed onorari e dei tirocinanti, avrà compiti specifici di monitoraggio statistico dei dati, al fine di consentire il controllo periodico, con cadenza bimestrale, sullo smaltimento dell'arretrato, sui tempi di definizione dei procedimenti e sulla rilevazione di eventuali ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali.

Il suddetto personale contribuirà, altresì, al controllo della corretta gestione dei registri informatizzati.

Si comunichi ai Sigg. Magistrati, togati ed onorari, ai tirocinanti, al Dirigente Amministrativo, alle Cancellerie, al Presidente del C.O.F. sede, al Sig. Presidente della Corte di Appello, al Consiglio Giudiziario, alla Commissione Flussi, ai R.I.D., al Ministero della Giustizia, al C.S.M..
Si dispone, altresì, la pubblicazione nel sito *web* di questo Tribunale.

Lagonegro, 22.5.2018

Il Presidente f.f.

Dott. Claudio G. Scorza

